

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

COMUNICATO UFFICIALE N. 2/TFN – Sezione Vertenze Economiche (2016/2017)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 15 luglio 2016, ha assunto le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Avv. Fabio Di Cagno **Presidente**; Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Antonino Piro, Avv. Raffaele Torino, Avv. Marina Vajana **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e della Signora Adele Nunnari.

1) RECLAMO N° 203 DELLA SOCIETÀ ASD PRO CERVIGNANO MUSCOLI CONTRO LA SOCIETÀ ASD AQUILEIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 821 – PREMIO DI PREPARZIONE PER IL CALCIATORE PINATTI STEFANO), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 5 MAGGIO 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della ASD Pro Cervignano Muscoli e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

2) RECLAMO N° 204 DELLA SOCIETÀ ASD PRO CERVIGNANO MUSCOLI CONTRO LA SOCIETÀ ASD AQUILEIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 818 – PREMIO DI PREPARZIONE PER IL CALCIATORE PANEK CHRISTIAN), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 5 MAGGIO 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della ASD Pro Cervignano Muscoli e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

3) RECLAMO N. 207 DELLA SOCIETÀ USD 1913 SEREGNO CALCIO SRL CONTRO LA SOCIETÀ CALCIO LECCO 1912 SRL PER IL MANCATO PAGAMENTO DEL SALDO DELLA QUOTA SPETTANTE AL 50% DELLA GARA CALCIO LECCO 1912 SRL - USD 1913 SEREGNO CALCIO SRL VALEVOLE PER LA GARA FINALE PLAY – OFF - GIRONE B – CAMPIONATO SERIE D DEL 22.5.2016 – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, vista la domanda cautelare proposta dalla Società USD 1913 Seregno Calcio Srl, con la quale, in relazione al preteso mancato pagamento della somma di € 2.686,65 (Euro duemilaseicentoottantasei/65) a titolo di saldo della quota di incasso ad essa spettante della

gara Calcio Lecco 1912 Srl - USD 1913 Seregno Calcio Srl del 22.5.2016, è stata chiesta l'emanazione di non meglio precisate "misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione in merito"; stante la genericità della richiesta e ritenuto altresì che la ricorrente neppure ha dedotto le ragioni del pregiudizio imminente e irreparabile, con conseguente insussistenza dei presupposti per la invocata tutela cautelare; ciò premesso; dichiara inammissibile il ricorso della USD 1913 Seregno Calcio Srl. Ordina incamerarsi la tassa.

II° COLLEGIO

Avv. Fabio Di Cagno **Presidente**; Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Antonino Piro, Avv. Giuseppe Lepore, Avv. Marina Vajana **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e della Signora Adele Nunnari.

4) RECLAMO N° 209 DELLA SOCIETÀ USD NOVESE SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE COMMITANTE VINCENZO, PUBBLICATA NEL C.U. 368 DEL 13 GIUGNO 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo della Società USD Novese Srl. Liquidata le spese di soccombenza in € 400,00 (Euro quattrocento/00) oltre accessori di legge in favore del calciatore, ponendole a carico della Società reclamante. Ordina incamerarsi la tassa.

5) RECLAMO N° 210 DELLA SOCIETÀ USD NOVESE SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE PONSAT GIUSEPPE, PUBBLICATA NEL C.U. 368 DEL 13 GIUGNO 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo della Società USD Novese Srl. Liquidata le spese di soccombenza in € 400,00 (Euro quattrocento/00) oltre accessori di legge in favore del calciatore, ponendole a carico della Società reclamante. Ordina incamerarsi la tassa.

6) RECLAMO N° 211 DELLA SOCIETÀ USD NOVESE SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE VINCI ALESSANDRO, PUBBLICATA NEL C.U. 368 DEL 13 GIUGNO 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo della Società USD Novese Srl. Ordina incamerarsi la tassa.

III° COLLEGIO

Avv. Fabio Di Cagno **Presidente**; Avv. Lorenzo Maria Coen, Avv. Antonino Piro, Avv. Marina Vajana, Avv. Enrico Vitali **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e della Signora Adele Nunnari.

7) RECLAMO N° 218 DELLA SOCIETÀ SSD CHIETI CALCIO ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE OUSMANE DIOP, PUBBLICATA NEL C.U. 368 DEL 13 GIUGNO 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della SSD Chieti Calcio a rl e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici - LND.

Ordina incamerarsi la tassa.

Liquida le spese di soccombenza in favore del calciatore in €400,00 (Euro quattrocento/00) oltre accessori di legge, ponendole a carico della Società reclamante.

Ordina incamerarsi la tassa.

8) RECLAMO N° 219 DELLA SOCIETÀ SSD CHIETI CALCIO ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE SURIANO DOMENICO, PUBBLICATA NEL C.U. 368 DEL 13 GIUGNO 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della SSD Chieti Calcio a rl e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici - LND.

Ordina incamerarsi la tassa.

Liquida le spese di soccombenza in favore del calciatore in €400,00 (Euro quattrocento/00) oltre accessori di legge, ponendole a carico della Società reclamante.

Ordina incamerarsi la tassa.

Il Presidente del TFN
Sez. Vertenze Economiche
Avv. Fabio Di Cagno

Pubblicato in Roma il 18 luglio 2016

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio